

Sentenza n. 411/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>1. dr. Maura Stassano</b>      | <b>Presidente</b>       |
| <b>2. dr. Lia Di Benedetto</b>    | <b>Consigliere</b>      |
| <b>3. dr. Mariagrazia Pisapia</b> | <b>Consigliere rel.</b> |

ha pronunciato in grado di appello, in data 30.05.2022, ai sensi dell'art. 221, co. 4 del D.L. n. 34/2020, conv., con mod., in L. n. 77/2020, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 86/2022 R. G. sezione lavoro, vertente

**TRA**

I.N.P.S., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. PASUT FRANCO con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI C/O INPS 38 SALERNO

**PARTE APPELLANTE**

**E**

**BISOGNO GIUSEPPE (BSGGPP49E16F913E)**, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. PISAPIA CARLO con domicilio eletto in VIALE GARIBALDI 8 CAVA DE' TIRRENI

**PARTE APPELLATA**

**Oggetto:** appello avverso la sentenza n. 298/2022, emessa in data 22.02.2022, dal Tribunale di Salerno, in funzione di G.L

**RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI**

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)



1. Con sentenza n. 298/2022, pubblicata in data 22.02.2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., dichiarava estinto, per cessazione della materia del contendere, il giudizio di opposizione a precetto notificato all'INPS da Bisogno Giuseppe il 15.07.2021.

Con tale precetto, veniva intimato all'Istituto di Previdenza il pagamento della somma di Euro 53.560,10, a titolo di ratei di pensione di vecchiaia, maturati e non corrisposti dal mese di maggio 2017 e fino al mese di luglio 2021, oltre accessori, nonché della somma di euro 590,94 per compenso professionale per l'atto di precetto e, quindi del complessivo importo di euro 54.151,04.

Ciò in forza della sentenza n. 1332/2018 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 364/2020 resa in data 14/24.09.2020, “ in giudicato”, entrambi i titoli notificati in forma esecutiva rispettivamente in data 18.09.2018 e 01.10.2020.

Il primo Giudice dichiarava **l'estinzione -per cessazione della materia del contendere-**del giudizio di opposizione a precetto incardinato dall'INPS, perchè l'Istituto previdenziale effettuava il pagamento integrale delle somme dovute per **ratei di pensione in data 07.07.2021, cioè prima della notifica dell'atto di precetto, intervenuta, come detto, in data 15.07.2021**. In ordine alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannava però l'INPS al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta, ritenendo che *“seppur il pagamento era stato effettuato dall'INPS in data 9.07.2021, cioè prima della data di notifica del precetto (15.07.2021), tuttavia dello stesso non era stata data nessuna comunicazione all'interessato, se non in data 19.07.2021 (con la mail inviata al difensore costituito dalla funzionaria INPS M.G. Carotenuto) e soprattutto il detto pagamento era stato effettuato solo dopo due solleciti, in data 15.02.2021 e in data 6.06.2021”*.

3. Avverso tale sentenza I.N.P.S. proponeva appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 11/03/2022, dolendosi dell'esito del giudizio e chiedendo la riforma della gravata sentenza, con la dichiarazione di nullità o inefficacia del precetto notificato da BISOGNO GIUSEPPE, dopo il pagamento da parte dell'INPS dei relativi titoli con vittoria delle spese di lite.

Deduceva la violazione dell'art 112 cpc perché il primo Giudice aveva ommesso di decidere sull'eccezione di nullità del precetto, avendo provato il pagamento sin dal 7.07.2021, con i relativi mandati di pagamento, e che il precetto era stato notificato dopo l'adempimento da parte dall'INPS.



Richiamava, quindi, sul punto controverso, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, *per tali spese, esperire semmai l'azione di cognizione ordinaria*" (Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015 – Rv. 635386 – 01).

Opponeva, quindi, che non era proprio ammissibile il precetto per sorte già interamente liquidata e che il precetto andava considerato totalmente nullo, non potendosi configurare la cessazione della materia del contendere per una situazione sopravvenuta che aveva eliminato il contrasto tra le parti.

4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria regolarmente depositata, con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.

Parte appellata sosteneva invece la configurabilità dell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, contrastava la invocata nullità del precetto, limitandosi a replicare che "il precetto non costituiva un atto diretto alla instaurazione del processo esecutivo, né un atto del processo esecutivo ma era un atto preliminare stragiudiziale rivolto al debitore con invito ad adempiere spontaneamente nel termine di giorni dieci; che al pagamento della prestazione prima della notifica del precetto conseguiva solo il venir meno dell'obbligo di corrispondere le spese legali relative all'attività di redazione del precetto".

5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 221, co. 4 del D.L. n. 34/2020, conv., con mod., in L. n. 77/2020 e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna, come da dispositivo in atti.

\*\*\*\*\*

**L'appello è fondato e va accolto.**

**Parte appellata si è limitata a dedurre nella memoria difensiva che al pagamento della prestazione prima della notifica del precetto** consegue non la nullità dello stesso ma solo il venir meno dell'obbligo di corrispondere le spese legali relative all'attività di redazione del precetto; che il venir meno della posizione di contrasto legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere.



**Ha richiamato le difese esplicitate in primo grado secondo cui** che il debitore Inps non aveva mai comunicato il pagamento della prestazione ( e del relativo accredito delle somme sul c/c bancario in data 7.7.2021) al pensionato e nemmeno al suo procuratore, ma di esserne venuto a conoscenza solo in data 19.7.21, allorquando il funzionario Inps ( Sig.ra Maria Grazia Carotenuto), con email inviata in pari data al procuratore, comunicava di aver predisposto i calcoli per il pagamento delle spese del precetto notificato il 15.7.2021, all'esito della liquidazione della sorte capitale in favore del pensionato.

Rileva innanzitutto la Corte che il pagamento effettuato dall'INPS, in data antecedente alla notifica del precetto, **costituisce circostanza non oggetto di contestazione.**

È infatti incontestato che, in data 15/7/2021, veniva notificato alla Sede dell'INPS di Salerno il precetto prodotto in atti; che L'INPS, prima ancora di ricevere il precetto, procedeva all'adempimenti dei titoli il 7 luglio 2021 e che, pertanto, proponeva opposizione al precetto, per adempimento anteriore alla notifica dello stesso eccependone la nullità.

Sulla base delle stesse articolazioni difensive svolte dalla parte appellata, le spese di redazione del precetto, di cui quest'ultima aveva contezza via mail in data 19.07.2021, non avrebbero dovuto essere versate, siccome il pagamento della somma portata dal precetto era intervenuta prima della notifica dello stesso.

Opina allora la Corte che:

-il precetto veniva rimesso per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 13.07.2022 (come rilevabile dall'atto prodotto nel fascicolo telematico), dopo l'integrale versamento dell'importo ivi richiesto, intervenuto in data 7.07.2022;

- l'omessa comunicazione del pagamento della prestazione (e del relativo accredito delle somme sul c/c bancario in data 7.7.2021) al pensionato e/o al suo procuratore non incide sul corso del precetto poichè parte creditrice, prima di notificare l'intimazione, aveva l'onere di verificare il pagamento e comunque rinunciare al precetto una volta ricevuto l'accredito;

-la mail del 19.07.2022, intercorsa tra le parti, fa riferimento alle sole spese legali relative al precetto, per stessa deduzione della parte appellata nemmeno dovute e, all'evidenza, presuppone il precedente pagamento del capitale oggetto di precetto e quindi la conoscenza dello stesso ad opera della parte appellata, che ciononostante non vi rinunciava, costringendo di fatto l'odierno appellante a proporre opposizione in data 22.07.2022.



Orbene, rebus sic stantibus, deve ritenersi che al momento della notifica del precetto (15.07.2022) l'odierna parte appellata non era più munita del diritto di procedere all'esecuzione forzata perchè il pagamento costituisce condizione risolutiva del diritto e procedere.

Come chiarito dalla S.C. di Cassazione **se il pagamento avviene prima che il precetto venga consegnato all'ufficiale giudiziario**, il debitore si libera corrispondendo solo il debito iniziale più gli eventuali accessori, ovvero interessi e rivalutazione monetaria, oltre eventuali condanne alle spese (cfr in argomento Cass. civile, sez. VI-3, ordinanza n° 2242 del 28/01/2019). La Suprema Corte ha anche chiarito che “allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto”, inoltre, non è possibile attivare un'azione esecutiva e, pertanto, non è possibile notificare il titolo esecutivo e il precetto senza prima aver informato il legale della controparte, soprattutto se: 1) il credito per cui si procede è di modesta entità; 2) soprattutto quando manca un rifiuto espresso diretto ad escludere la volontaria esecuzione del titolo esecutivo (**Cassazione Sezione Unite del 01.08.2012, n. 13797**).

Dunque, il primo Giudice non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto prioritariamente andava valutata l'eccezione enucleata dalla parte appellante, di nullità/inefficacia del precetto.

Dunque, l'appello va accolto e il precetto va dichiarato inefficace, con la conseguenza che le spese del primo grado di giudizio e del presente appello seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo riportato in calce.

P. Q. M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza n.298/2022, emessa in data 22.02.2022 dal Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:

a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara inefficace il precetto;

b) condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellante del doppio grado di giudizio, che liquida in:

- euro 4000,00 per il primo grado
- euro 3307,00 per il grado di appello



oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA  
come per legge.

Così deciso in Salerno, il 30.05.2022

**Il Consigliere est.**

**dr. Mariagrazia Pisapia**

**Il Presidente**

**dr. Maura Stassano**

